



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro degli Atti del Sindaco

N. 19 del 14/06/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO E LATTINE, NONCHE; SUPERALCOOLICI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA 2019.

Unita' Organizzativa P. M.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in occasione della manifestazione denominata NOTTE BIANCA 2019 che si svolgerà tra il giorno 22 ed il giorno 23 giugno 2019 è prevista una notevole affluenza di persone nel territorio comunale;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la buona riuscita della manifestazione, vietare in tutto il territorio comunale durante lo svolgimento della stessa la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di vietare altresì la vendita e la somministrazione di prodotti classificati come superalcolici trascorse le ore 24:00 del giorno 22 giugno 2019;

PRESO ATTO che la fattispecie rientra tra quelle previste dal Decreto del Ministro dell'Interno del 05 Agosto 2008;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art.7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

ORDINA

- 1. Dalle ore 20:00 del giorno 22 giugno 2019 fino alle ore 03.00 del giorno 23 giugno 2019 in tutto il territorio comunale è vietata la vendita, la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine;**
- 2. Nelle stesse ore e giorni è vietata l'introduzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all'interno delle strade e piazze in cui si svolge la manifestazione Notte Bianca 2019;**

3. **Dalle ore 00:00 alle ore 03.00 del giorno 23 giugno 2019 in tutto il territorio comunale è vietata la vendita e la somministrazione di bevande classificate superalcoliche.**
4. **Dalle ore 03.00 alle ore 08.00 del 23 giugno 2019 è vietata la somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico in tutto il territorio comunale.**

DISPONE

1. Che il presente provvedimento, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio, sia reso noto attraverso i mezzi di stampa e pubblica affissione.
2. Che il presente provvedimento sia immediatamente comunicato al Prefetto di Arezzo ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come modificato dalla L. 24/07/2008, n. 125, nonché per opportuna conoscenza alla Questura di Arezzo;

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione prevista dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267, da € 25,00 a € 500,00.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Firenze entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

San Giovanni Valdarno, lì 14/06/2019

Sottoscritta dal Sindaco

Con firma digitale